



Istruzioni per una corretta gestione dei crematori

Documento del 30/11/2018

Premessa

Un gruppo tecnico di esperti di Utilitalia SEFIT e della Federazione Cremazione Italiana ha elaborato le seguenti Istruzioni che, una volta sottoscritte dalle rispettive associazioni, sono impegnative per i crematori aderenti.

Ogni altro gestore di crematorio può liberamente decidere di conformare il proprio esercizio al presente protocollo operativo dandone notizia alle Associazioni firmatarie.

I crematori che seguono le presenti Istruzioni e che si sottopongono a periodiche verifiche circa la loro applicazione, eseguite da Organi approvati da Utilitalia SEFIT e FIC, potranno fregiarsi di un simbolo distintivo, definito da Utilitalia SEFIT e FIC, da usare per la loro comunicazione esterna.

1. Responsabilità

- **1.1.** Lo svolgimento del servizio di cremazione e delle attività collaterali è la risultante dell'esercizio responsabile di funzioni e compiti da parte di vari soggetti che devono armonicamente cooperare. Essi sono:
- a) il responsabile del crematorio che sovrintende al conforme e ordinato svolgimento del servizio di cremazione;
- b) l'impresa funebre incaricata, nella figura del direttore o dell'incaricato del trasporto, che provvede alla gestione di quanto richiesto precedentemente la consegna del defunto al crematorio;
- c) il delegato del responsabile del crematorio per l'accoglienza dei defunti, l'esecuzione delle cerimonie di commiato e la consegna delle urne;
- d) gli operatori addetti alla cremazione.
- **1.2.** L'impresa incaricata del trasporto funebre è responsabile ad eseguire, con mezzi e personale adeguati, la traslazione del feretro dal carro funebre fino al catafalco sito all'interno della sala del commiato o al luogo di deposito del feretro, in attesa di essere cremato. In relazione alle situazioni locali è consentito che la presa in carico da parte del gestore dell'impianto possa avvenire dal carro funebre giunto in prossimità dell'accesso al crematorio.
- **1.3.** La responsabilità dell'impresa funebre ha termine quando il feretro è in posizione sul catafalco della sala del commiato o preso in carico dal personale del crematorio. La presa in carico del feretro da parte del personale addetto del crematorio deve risultare da verbale di consegna, controfirmato da chi lo consegna e da chi lo riceve.
- **1.4.** Ciascun feretro conferito al crematorio dovrà essere cremato separatamente. Una volta che il feretro è stato inserito nel forno crematorio, nessuna azione manuale può essere effettuata sul cadavere, durante la combustione, per accelerare il processo di cremazione e quindi diminuire la durata dello stesso, fino a che sia completato il processo di cremazione.
- **1.5.** Al completamento della cremazione le ceneri e ogni altro elemento rinvenuto nel forno sarà trattato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- **1.6.** Il responsabile del crematorio adotta procedure documentali di massima sicurezza della tracciabilità della movimentazione del feretro dall'arrivo nel crematorio all'avvenuta cremazione, nonché fino alla consegna dell'urna agli aventi titolo.





- **1.7.** In aggiunta a quanto previsto da 1.6, il responsabile del crematorio può dotarsi di sistemi di video registrazione dell'immissione del feretro nel forno, della raccolta delle ceneri risultanti e della loro gestione ai sensi del punto 7.1, nonché del loro successivo conferimento nell'urna e della sua conforme sigillatura.
- **1.8.** Gli aventi titolo possono disporre che le cerimonie di commiato dal feretro presso il crematorio siano organizzate ed avvengano sotto la responsabilità di un soggetto diverso da loro incaricato. Questi tuttavia è tenuto conformarsi agli orari, ai regolamenti della sala del commiato, nonché alle istruzioni fornite dal personale del crematorio per l'avvio del feretro a cremazione o per la consegna dell'urna agli aventi titolo.

2. Caratteristiche dei feretri

- **2.1.** I feretri da utilizzare per la cremazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, attualmente il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con le specifiche di cui alle circolari Ministero salute n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998.
- 2.1.1. Qualora sia stata emanata una normativa regionale cogente si applica quest'ultima.
- **2.1.2.** Per l'esecuzione delle cremazioni è promossa l'applicazione delle specifiche soluzioni per diminuire l'impatto sulle emissioni dei crematori previste le norme degli standard UNI sui cofani mortuari: UNI 11519 e UNI 11520 su *Cofani funebri Casse di legno con e senza prove, terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura* favorendo così il rispetto dei limiti di legge.
- **2.2.** In ogni caso prima dell'introduzione del feretro nel forno:
- deve essere verificato che la targhetta esterna riporti gli elementi di identificazione del defunto e che questi siano gli stessi riportati nell'autorizzazione al trasporto e alla cremazione.
- devono essere rimosse le parti metalliche del feretro non strettamente necessarie ad assicurarne la chiusura, quali le maniglie, i piedini, i simboli religiosi, la targhetta, ecc..

3. Materiali interni del feretro fornito dall'impresa funebre

- **3.1.** All'atto della prenotazione del servizio personale del gestore del crematorio informa l'impresa funebre che è tenuta a conformarsi integralmente alle istruzioni contenute nel presente disciplinare, al tariffario e alla carta dei servizi vigente. La prenotazione della cremazione è accettata unicamente a seguito di inoltro, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, con fax, ecc.) o con consegna diretta, di accettazione scritta delle presenti istruzioni, in particolare per la tipologia del feretro utilizzato e dei materiali impiegati, di cui risponde l'impresa funebre.
- **3.2.** Per il confezionamento dei feretri destinati a cremazione vanno impiegati materiali a bassa produzione di fumi e facilmente combustibili.
- **3.3.** È consentito l'uso di controcassa interna in materiali, quali plastiche biodegradabili, rispondenti alle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità, o altri prodotti flessibili rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme EN 15017.
- Sono altresì consentiti, internamente al feretro, prodotti adsorbenti e biodegradanti, siano o meno a base batterico enzimatica.
- **3.4.** È vietato l'uso interno o esterno di controcassa di zinco durante la cremazione, tranne che nei feretri destinati a crematori con impiantistica capace di accoglierli per svolgere la cremazione.





- **3.5.** Nel confezionamento del feretro è altresì vietato l'uso di materiali che possano produrre abbondante produzione di fumi quali ad esempio materassini assorbenti di cotone idrofilo, rivestimenti/imbottiture in materiali ad elevata tossicità in caso di combustione.
- 3.6. L'impiego della controcassa:
- in piombo;
- in lamiera metallica diversa dallo zinco;
- in polipropilene;

determina in ogni caso l'inibizione a procedere alla cremazione del feretro.

4. Dimensione del feretro

- **4.1.** Qualora le dimensioni esterne del feretro superino in lunghezza i 205 cm., in larghezza i 70 cm. o in altezza i 60 cm., esso è definito OVERSIZE. L'impresa funebre è tenuta a segnalare tale evenienza all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e alla cremazione.
- **4.2.** In caso di trasporti di cui al punto che precede l'impresa funebre, in fase di prenotazione del servizio di cremazione, procede ad avvertire per iscritto, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, con fax, ecc.), il responsabile del crematorio di destinazione per ottenerne l'esplicita accettazione, senza la quale il feretro dovrà essere avviato ad altro impianto.
- L'accettazione del feretro OVERSIZE è consentita soltanto qualora le dimensioni della bocca del forno del crematorio siano tali da consentire l'introduzione in sicurezza del feretro nella sua integrità, senza quindi manomissioni dei sigilli o atti che ne deformino i suoi componenti.
- **4.3.** Per scongiurare ipotesi di rifiuto di pubblico servizio, il responsabile del crematorio, nei casi in cui sia impossibile accogliere un feretro OVERSIZE, comunica il motivato diniego anche all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di legge.

5. Abbigliamento e contenuto della bara per volere dei familiari o aventi titolo

5.1. Per ridurre al minimo il rilascio di sostanze inquinanti nell'aria, si raccomanda che gli indumenti impiegati per la vestizione del defunto siano di fibre naturali e, se calzate, l'uso di scarpe senza suola in gomma. L'impresa funebre è impegnata a non inserire nel feretro o collocarvi sopra oggetti di materiali che possano produrre significativi fumi tossici, ad es. di PVC.

6. Orari di cremazione e procedure

- **6.1.** A tutela di un ordinato svolgimento dei servizi di cremazione, l'impresa funebre incaricata di un trasporto a cremazione deve darne notizia il più brevemente possibile all'impianto di destinazione e, nell'organizzazione dei propri servizi, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge, attenersi alle prescrizioni comunicate dal relativo responsabile in ordine all'orario di accoglimento del feretro ed alle tempistiche consentite per i riti di commiato.
- **6.2.** Qualora nel corso del trasporto funebre avvengano modifiche alle tempistiche programmate che comportino variazioni di 15 o più minuti negli orari di arrivo al crematorio, sia in anticipo sia in ritardo, esse devono essere comunicate tempestivamente al responsabile del crematorio.
- **6.3.** All'arrivo al crematorio l'impresa funebre consegna al personale addetto alla ricezione la documentazione autorizzatoria alla cremazione prevista da leggi e regolamenti.
- **6.4.** In assenza di autorizzazione alla cremazione o in presenza di documentazione incompleta, il responsabile del crematorio non dà seguito alla cremazione per l'orario prenotato.





6.5. In assenza della documentazione prescritta dalla legge, come pure in presenza di utilizzo di bara non conforme o anche di effrazione a sigilli apposti sul feretro, il responsabile del crematorio è tenuto a segnalare la circostanza all'Autorità comunale competente per i successivi provvedimenti.

In dette circostanze non si procede all'accoglimento del defunto che viene immediatamente messo a disposizione del servizio pubblico cimiteriale per la relativa custodia fino alla regolarizzazione delle difformità.

7. Ceneri e urne cinerarie

- **7.1.** Le ceneri, le ossa calcinate e quant'altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolti con cura dal personale addetto alla cremazione e devono essere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magnete) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, separandoli da residui (metallici e non metallici). Questi ultimi sono gestititi secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell'Ambiente del 26 agosto 2009.
- **7.2.** Tutte le ceneri di ogni singola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono.

Ove l'avente titolo disponga per l'utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell'impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell'orario previsto per la cremazione.

- 7.3. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.
- **7.4.** Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne/contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l'intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.
- **7.5.** Ogni urna cineraria/contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall'avente titolo, deve riportare all'esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente.

Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con materiale adeguatamente resistente e infrangibile.

Il coperchio dell'urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l'integrità dell'urna/contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo antieffrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6.

7.6. All'atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Cremazione di prodotti del concepimento, nati morti

8.1. Nei casi in cui venga richiesta la cremazione di un prodotto del concepimento o di un nato morto, il personale addetto del crematorio ha cura di informare i genitori, o l'impresa funebre da questi incaricata, della possibilità che, sia pure eseguendo con la massima attenzione le procedure di cui al punto 7.1, non esiti un apprezzabile quantitativo di ceneri da inserire nell'urna.





9. Resti mortali

- **9.1.** Per l'avvio a cremazione il resto mortale proveniente da esumazione deve essere inserito in contenitore di materiale facilmente combustibile ai sensi della circolare Min. Salute 31 luglio 1998, n. 10.
- **9.2.** Analogamente il servizio cimiteriale è tenuto a procedere, ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli), per l'avvio a cremazione dei resti mortali a seguito di estumulazione.
- **9.3.** Sono altresì accoglibili per la cremazione anche resti mortali inseriti:
- nell'originario feretro, ove possegga caratteristiche di spessore e forma capaci di contenerli e sostenerne il peso, nonché sottrarli alla vista esterna;
- in contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm.;
- se permesso dal gestore del crematorio in casse di cartone (cellulosa) o altro materiale facilmente combustibile.
- **9.4.** Non sono accoglibili in crematorio contenitori di resti mortali difformi da quelli indicati dai punti che precedono ovvero senza la identificazione esterna del defunto da cremare (generalmente con nome, cognome, data di nascita e di morte).
- **9.5.** Per evitare ipotesi di profanazioni/manomissioni entro i crematori, all'arrivo di resti mortali, qualora il servizio cimiteriale non via abbia provveduto, si procede a cura del responsabile del crematorio all'apposizione sul contenitore di sigilli antieffrazione, dando evidenza del fatto nella documentazione nel verbale di consegna.
- **9.6.** Valgono per la cremazione di resti mortali le istruzioni previste nel caso di cremazione di feretri, per quanto applicabili.

10. Parti anatomiche riconoscibili e ossa umane

- **10.1.** I contenitori di parti anatomiche riconoscibili o di ossa umane di un individuo devono possedere caratteristiche e modalità di confezionamento pari a quelle dei resti mortali. Ove si riferiscano a più individui, come nel caso di avvio a cremazione di ossa presenti in ossario comune, o di parti anatomiche sanitarie plurime, sono esclusi gli elementi di identificazione e in tal caso è sufficiente indicare il cimitero o la struttura sanitaria di provenienza.
- **10.2.** Per le parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie dove sia difficoltosa la identificazione dell'amputato è necessario e sufficiente, a fini identificativi, il numero d'ordine e la data dell'autorizzazione al trasporto.

11. Portatori di pacemaker e portatori di radioattività

- **11.1.** La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'ASL territorialmente competente, laddove questa abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva.
- **11.2.** Per crematori che svolgano cremazioni di cadaveri di portatori di stimolatori cardiaci o protesi elettro-alimentate, la cremazione deve essere presidiata, intendendosi con tale termine la presenza nel crematorio di sistema di avviso dell'operatore in caso di spegnimento del bruciatore primario, per l'intervento manuale di riavvio da parte dell'operatore stesso. Se la cremazione non è presidiata è necessario acquisire dichiarazione circa l'avvenuto espianto preventivo dello stimolatore cardiaco.





11.3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità per l'uomo.

12. Requisiti del personale addetto alla cremazione

- **12.1.** Il gestore del crematorio si impegna ad impiegare per la effettuazione delle cremazioni esclusivamente personale in possesso di adeguati e documentati requisiti formativi, almeno riguardanti:
- a) lo svolgimento della cremazione e sulla conduzione tecnologica del forno;
- b) la polizia mortuaria per materie attinenti alle mansioni svolte;
- c) le presenti Istruzioni e sulle regole, ordinanze, regolamenti comunali vigenti sulla cremazione;
- d) le norme di codice penale attinenti al cadavere e alle ceneri;
- e) le responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio.
- **12.2.** Il personale addetto alla cremazione, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 deve essere nominativamente autorizzato dall'Amministrazione comunale nel cui territorio è sito l'impianto di cremazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra l'Amministrazione comunale si accerta del possesso dei requisiti di cui al punto 12.1.
- **12.3.** In fase di prima applicazione delle presenti Istruzioni per la corretta gestione dei crematori, è consentito procedere a formazione o aggiornamento del personale nelle materie sopra specificate al più tardi entro il 31/12/2019.

È consentita la formazione a distanza, in cui si documenti l'accesso del personale alla piattaforma stessa per il periodo di svolgimento della formazione.

Il gestore del crematorio è tenuto ad assicurare al proprio personale l'opportuno aggiornamento dei requisiti formativi.

13. Rilevamenti statistici

- **13.1.** Il gestore del crematorio è tenuto a registrare giornalmente e cronologicamente le cremazioni svolte nell'impianto.
- **13.2.** Il gestore del crematorio trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati statistici sintetici di funzionamento dell'anno precedente al Comune sede di impianto, nonché a Utilitalia SEFIT, secondo la modulistica standard stabilita in Allegato 1.

14. Accettazione delle condizioni di accesso al crematorio e modulistica di richiesta

- **14.1.** Chi richiede e chi esegue o fa eseguire una cremazione è tenuto ad osservare e far osservare le presenti istruzioni, presenti aggiornate al link www.sefit.eu/sefit/accessocrematorio.
- **14.2.** Chi richiede una cremazione compila e sottoscrive il modulo che presenta i contenuti minimi previsti in calce alle presenti istruzioni e lo invia nei termini e con le modalità stabilite da ciascun gestore di crematorio.
- **14.3.** Il Responsabile del crematorio tempestivamente, e al più tardi entro ventiquattro ore dalla richiesta, comunica per iscritto al richiedente l'accettazione o il rifiuto dell'arrivo al crematorio.





ALLEGATO 1 – Rilevamenti statistici impianto di cremazione

Ragione sociale del gestore dell'impianto								
Comune			Indirizzo/Località					
Telefono	Fax			E-mail				
Statistiche relative all'anno								
Cremazioni:	Di Residenti nel Comune	Di Residenti in altri Comuni stessa ASL	NON residenti in stessa ASL					
			Regione	Altre Regioni	Stranieri	Totale		
Cadaveri a seguito di decesso								
Cadaveri a seguito di traslazione da sepoltura								
Resti mortali (esiti fenomeni cadaverici trasformativi conservativi)								
Parti anatomiche (in contenitore)								
Resti ossei								
Dotazioni dell'impianto:								
(a) Camere di trattamento (forni)						N		
(b) Sala del commiato feretro						N		
(c) Sala consegna urne cinerarie						N	N	
(d) Numero massimo di stoccaggio feretri in ambiente refrigerato in attesa cremazione						N		
(e) Numero massimo di stoccaggio contenitori di resti mortali in attesa cremazione						N		
(f) Numero massimo di stoccaggio urne cinerarie in attesa di consegna						N		
						•		
Riferimento per i dati								
Cognome Nome Cell. n								
Data				Firma				

ADDÌ, _

NON ACCETTA L'ARRIVO